

COMUNE DI BORNO PROVINCIA DI BRESCIA



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 n. 190

Approvato con Delibera di Giunta n. 13 del 26/01/2017



PARTE I
INTRODUZIONE GENERALE

1. IL CONCETTO DI CORRUZIONE

La Legge 6 novembre 2012. n. 190, nota come *legge anticorruzione!* o *legge Severino!*, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed introduce l'obbligo normativo di redigere un piano anticorruzione. "Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, tra le quali la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 1° ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 2° agosto 2009 con la legge numero 116. Detta Convenzione prevede che ogni Stato debba

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione
- valutarne periodicamente l'adeguatezza
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione
- individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze¹.

La legge Severino, tuttavia, non fornisce la definizione del concetto di corruzione, a differenza del codice penale che, invece, prevede le seguenti tre fattispecie

- l'articolo 318, che punisce la "corruzione per l'esercizio della funzione" e dispone che il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni

¹ "In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni con l'UE, il Consiglio d'Europa con il 78.6.98. *Groupe d'Etats Contre la Corruption*: e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'Onu. L'implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

- *l'articolo 319 c0e sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" prevedendo la reclusione da sei a dieci anni per il pubblico u//iciale c0e, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo u//icio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di u//icio, riceve, per s5 o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa2*
- *l'articolo 319-ter c0e colpisce la "corruzione in atti giudiziari" disponendo c0e laddove i /atti indicati negli articolo *18 e *19 siano commessi per /avorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni2 se dal /atto deriva l4ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cin#ue anni, la pena \$ della reclusione da sei a #uattordici anni2 se deriva l4ingiusta condanna alla reclusione superiore a cin#ue anni o all4ergastolo, la pena \$ della reclusione da otto a venti anni.*

*; in dalla prima applicazione della legge 190,2012 \$ risultato c0iaro c0e il concetto di corruzione, cui intendeva ri/erirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole /attispecie tecnico-giuridiche! di cui agli articoli *18, *19 e *19<ter del %odice penale.) tal proposito il Dipartimento della ; unzione =ubblica, con la %ircolare numero 1 del 2+ gennaio 201* c0e 0a /ornito una prima c0iave di lettura della normativa, 0a spiegato c0e il concetto di corruzione della legge 190,2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell4attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. .econdo il Dipartimento della ; unzione =ubblica, la legge 190,2012 estende la nozione di corruzione a1*

- *tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal >itolo "" %apo " del %odice penale2*
- *ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal/unzionamento dell4amministrazione a causa dell4uso a /ini privati delle /unzioni attribuite.*

Le pubblic0e amministrazioni, nell'adempiere all'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione e di aggiornare annualmente i medesimi, si adeguano agli indirizzi disposti dal =iano ' azionale) nticorruzione 9=') ;, c0e costituisce, appunto, un atto di indirizzo.

' ello speci/ico, il =') approvato l'11 settembre 201 9) ') % deliberazione n. ?2,201*: ed aggiornato nel 2016 0a ulteriormente c0iarito il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190,2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della ; unzione =ubblica1 "Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

2. IL BENE GIURIDICO TUTELATO

Si può ragionevolmente affermare che il valore del bene giuridico sotteso al delitto di corruzione è un valore non quantificabile posto che costituisce un bene immateriale dell'ordinamento giuridico. Il danno all'immagine che deriva dal delitto di corruzione, in particolare, è in grado di offuscare o addirittura di pregiudicare il prestigio delle istituzioni, posto che l'immagine pubblica investe direttamente il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra lo Stato e cittadino.

Il bene che viene tutelato è quindi l'intimo senso di appartenenza che intercorre tra i consociati e la collettività. Laddove l'immagine è un valore puramente strumentale di indice di corretto esercizio delle funzioni amministrative in aderenza ai canoni del buon andamento e della imparzialità. Il fronte di comportamenti inediti si incrina nel naturale sentimento di affidamento e di appartenenza alle istituzioni anche in virtù del principio di sussidiarietà secondo il quale l'amministrazione deve essere vicina alle esigenze della collettività. La giurisprudenza, per spiegare questo fenomeno è parlato di rapporto di immedesimazione organica di rilievo sociologico prima ancora che giuridico. Questo principio porta ad identificare l'ente con il soggetto che agisce per conto dell'ente. Per cui il bene giuridico leso è indubbiamente il prestigio della collettività, ossia il discredito che matura nell'opinione pubblica a causa del comportamento del pubblico dipendente.

3. LE ISTITUZIONI COINVOLTE

Con la legge 190,2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190,2012:2)
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo
- il Comitato interministeriale, istituito con il D.M. 16 gennaio 2011, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 1, legge 190,2012:2)
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190,2012:2)

- i Prefetti della Repubblica, c0e /orniscono supporto tecnico e in/ormativo, /acoltativo, agli enti locali 9art. 1 co. 6 legge 190,2012:2
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 9oggi . ') :; c0e predispone percorsi, anc0e speci/ici e settoriali, di /ormazione dei dipendenti delle amministrazioni statali 9art. 1 co. 11 legge 190,2012:2
- le pubbliche amministrazioni, c0e attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal =iano ' azionale) nticorruzione 9art. 1 legge 190,2012: anc0e attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anc0'essi dell'Introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal =iano ' azionale) nticorruzione 9art. 1 legge 190,2012:.

. secondo l'impostazione iniziale della legge 190,2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anc0e il Dipartimento della ; unzione =ubblica.

"Il comma + dell'articolo 19 del DL 90,201- 9convertito dalla legge 11-,201-: 0a tras/erito all') utorità nazionale) nticorruzione tutte le competenze in materia già assegnate dalla legge 190,2012 al Dipartimento della ; unzione =ubblica.

4. L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

La legge 190,2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla %ommissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 9"iB">:.

La "iB"> era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 1+0,2009, per svolgere prioritariamente /unzioni di valutazione della *performance!* delle pubbliche amministrazioni.

. successivamente la denominazione della "iB"> \$ stata sostituita con #uella di *Autorità nazionale anticorruzione 9) ') %*:.

L'articolo 19 del DL 90,201- 9convertito con modificazioni dalla legge 11-,201-:, 0a soppresso l'4) utorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e /orniture 9) B%=: e ne 0a tras/erito compiti e /unzioni all'4) utorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell') ') % pu@ essere *individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di *vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli*

formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese!.

La legge 190,2012 0a attribuito alla) utorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e /unzioni.

L') ') %1

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti2
 2. approva il =iano nazionale anticorruzione 9=') :2
 3. analizza le cause e i /attori della corruzione e de/inisce gli interventi c0e ne possono /avorire la prevenzione e il contrasto2
 4. esprime pareri /acoltativi agli organi dello . tato e a tutte le amministrazioni pubblic0e, in materia di con/ormità di atti e comportamenti dei /unzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico2
 5. esprime pareri /acoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo +* del decreto legislativo 16+,2001, allo svolgimento di incaric0i esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello . tato e degli enti pubblici nazionali, con particolare ri/erimento all'applicazione del comma 16<ter, introdotto dalla legge 190,20122
 6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubblic0e amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190,2012 e dalle altre disposizioni vigenti2
 7. ri/erisce al =arlamento, presentando una relazione entro il *1 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
-) norma dell'articolo 19 comma + del DL 90,201- 9convertito dalla legge 11-,201-:, l') utorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra1
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anc0e nelle /orme di cui all'art. +-<bis del d.lgs. 16+,20012
 9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello . tato c0e venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti c0e rientrano nella disciplina del %odice di cui al d.lgs. 16*,20062
 10. salvo c0e il /atto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689,1981, una sanzione amministrativa non in/erire nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190,2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Pubblica Amministrazione presso la residenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1 dell'articolo 19 del DL 90,2011 convertito dalla legge 11-2011 ha trasferito all'ADP tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Pubblica Amministrazione.

Oggi, pertanto, l'ADP, secondo le linee di indirizzo adottate dal

Comitato interministeriale istituito con D.M. 16 gennaio 2011

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali
- c) predisponde il piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a)
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento consentito agli operatori di interpretare la legge 190,2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la circolare numero 1 del 21 gennaio 2011 proprio del Dipartimento della Pubblica Amministrazione *legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*!.

5. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL FOIA

Per quanto concerne, poi, un tema strettamente legato a quello dell'anticorruzione, ovvero il tema della trasparenza, occorre ricordare che l'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato recentemente ampliato dal decreto legislativo 97,2016, il cd. *Freedom of Information Act* o più brevemente *Foia*!.

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Cuesti ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il piano e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 21,2001.

"Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato n. 201* 9articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97,2016: individua tre categorie di soggetti obbligati

1. le pubbliche amministrazioni 9articolo 2-bis comma 1:2
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato 9articolo 2-bis comma 2:2
- *. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato 9articolo 2-bis comma *:.

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definita dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 16+,2001.

L'articolo -1 del decreto legislativo 97,2016 0a previsto c0e, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 2*1,2001.

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

"Il Comune ha ritenuto più rispondente alle proprie esigenze nominare quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 8=>: il segretario comunale, **Avv. Luigi Fadda**.

"Il 8=> svolge i compiti, le funzioni e riveste i ruoli seguenti

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione 9articolo 1 comma 8 legge 190,2012:2
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione 9articolo 1 comma 10 lettera a: legge 190,2012:2
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate 9attraverso il 8=>: e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano 9articolo 1 comma 1- legge 190,2012:2

- propone le necessarie modifiche del D.Lgs. n. 150/2016, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso articolo 1 comma 10 lettera a: legge 190/2012:2
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione articolo 1 comma 8 legge 190/2012:2
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità articolo 1 commi 10, lettera c:, e 11 legge 190/2012:2
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici dove svolgono attività per le quali è elevato il rischio di malaffare articolo 1 comma 10 lettera b: della legge 190/2012:, fermo il comma 221 della legge 208/2013 che prevede quanto segue **9D: non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale!**
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno articolo 1 comma 1- legge 190/2012:2
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'ANAC, al nucleo di valutazione e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione
- trasmette all'ANAC informazioni e documenti richiesti dallo stesso organo di controllo articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012:2
- segnala all'organo di indirizzo e all'ANAC le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza articolo 1 comma 7 legge 190/2012:2
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti dove non sono state attuate correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza articolo 1 comma 7 legge 190/2012:2
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti *per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni!* articolo 1 comma 7 legge 190/2012:2
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza D.Lgs. n. 150/2016, paragrafo 4.2, pagina 27:2
- è responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2016:2

- #uale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'Art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 97 del 2012, e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 159 del 2012;
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del modello AUSA n. 2016, art. 2, pagina 21:2 si specifica, al riguardo, che in codesto ente il responsabile dell'anagrafe (unica delle stazioni appaltanti) è il responsabile del contratto sindacale n. 102 del 2012;
- può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) n. 2016, art. 2, pagina 22:2
- può essere designato quale gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DL n. 2 del 2012, art. 1, comma 1, lett. b).

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo n. 97 del 2012:

La rinnovata disciplina

- Ora riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 1, lett. b) del DL n. 2 del 2012
- nel caso è rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 1 del DL n. 2 del 2012, di *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*, secondo una condivisibile logica di continuità tra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come gestore delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Il nuovo comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2012 prevede che l'organo di indirizzo individuato, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio n. 1, comma 1, lett. b), FAQ anticorruzione, n. 1.-:

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Alla nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione*, e che sia

1. dotato della necessaria *autonomia valutativa*;

2. in una posizione del tutto *priva di profili di conflitto di interessi* e potenziali

*. di norma, scelto tra i *dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i responsabili assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio*.

Il 2016 (pagina 18): prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari*.

Il parere dell'organo di indirizzo, tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 2, dell'articolo 1, della legge 190/2012, norma secondo la quale il responsabile deve indicare *agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il parere dell'organo di indirizzo, la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato*.

In ogni caso, conclude l'organo di indirizzo, *“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”*. Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 1 comma 1 lettera l): ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modificazioni organizzative necessarie *per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*.

Il decreto delegato 97/2016, al fine di rafforzare le garanzie per il responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'organo di tutte le *eventuali misure discriminatorie* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunemente collegate, direttamente o

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *revoca*!. In tal caso l'organo può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9,2011*.

Il comma 9, lettera c: dell'articolo 1 della legge 190,2012, impone, attraverso il comma 9, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione *che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

È imprescindibile, dunque, un coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Il comma 9 del 2016 prevede *che* per la fase

- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle attività oggetto del presente piano
- informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo
- raccordarsi periodicamente per verificare la compatibilità dell'azione amministrativa al piano
- definire un report congiunto entro il 30 giugno di ogni anno che abbia ad oggetto lo stato di attuazione del piano e della regolare pubblicazione dei dati, informazioni e documenti da pubblicare.

7. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo *Piano nazionale anticorruzione* è stato approvato dall'Autorità il 11 settembre 2011 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la **determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015**, del Piano.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il Piano del 2011 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del Piano. In particolare, il riferimento al DL 90,2011 convertito dalla legge 117,2011: il cui articolo 19 comma 1 ha trasferito all'Autorità tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190,2012 al Dipartimento della Pubblica Amministrazione;
2. la determinazione n. 12,2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2011-2013 svolta dall'Autorità secondo la quale *la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente*;
- *. infine, l'aggiornamento del Piano si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 1, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97,2016, ha stabilito che il Piano costituisca *un atto di indirizzo* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il Piano 2016, approvato dall'Autorità con la deliberazione 831,2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2011.

Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*.

Intanto

1. **resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015,** anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche
2. in ogni caso, quanto indicato dall'art. 1 del aggiornamento 2015 al art. 201*, sia per la parte generale e per quella speciale, si da intendersi integrativo anche del art. 2016.

Prima premessa, il art. 2016 approfondisce

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione
2. la misura della rotazione, e nel art. 2016 trova una più compiuta disciplina
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti cd. *whistleblower*: su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il art. 2016 rinvia
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'art. 1 del aggiornamento 2015, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Il paragrafo 6 del art. 2016 (pagina 2*), l'art. 1 del art. 2016 chiarisce che *partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi*.

Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti

1. identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *rischi di corruzione* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi
2. analisi del rischio in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e probabilità: e sono pesate le conseguenze che produrrebbe l'impatto
3. ponderazione del rischio dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *ponderazione* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico

livello di rischio! 9valore della probabilità per valore dell'impatto:2

4. **trattamento**1 il processo di *gestione del rischio!* si conclude con il *trattamento!*, c0e consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il risc0io di corruzione.

%on/ermato l'impianto del 201*, l') ')% ribadisce #uanto già precisato a proposito delle caratteristic0e delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 201+1 #ueste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e veri/icabili. F inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L') ')%, inoltre, rammenta c0e *alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno!*.

8. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

La legge 190,2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione 9=>=%*: "I 8esponsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo sc0ema di =>=% c0e deve essere approvato ogni anno entro il *1 gennaio.

L4attività di elaborazione del piano non pu@ essere all/idata a soggetti esterni all'amministrazione.

"I = ') 2016 precisa c0e *gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione!* #uali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

=er gli enti locali, **la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

"I comma 8 dell'articolo 1 della legge 190,2012 9rinnovato dal Foia: prevede c0e l4organo di indirizzo de/inisca gli *obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*" c0e costituiscono *contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC!*.

"I decreto legislativo 97,2016 0a attribuito al =>=% *un valore programmatico ancora più incisivo!*. "I =>=%, in/atti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione /issati dall'organo di indirizzo.

%onsequently, l'elaborazione del piano non pu@ prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ci@ c0e concerne la determinazione delle /inalità da perseguire. Decisione c0e \$ *elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale!*.

ertanto, L') ') %, approvando la deliberazione n. 8*1,2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare *particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione!*.

>ra gli obiettivi strategici, degno di menzione \$ certamente *la promozione di maggiori livelli di trasparenza!* da tradursi nella definizione di *obiettivi organizzativi e individuali!* 9articolo 10 comma * del decreto legislativo **,201*:

%ome già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo n. 9?,2016, dispone c0e l'organo di indirizzo definisca *gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione!*.

ertanto, secondo l') ') % 9=') 2016 pag. --:, gli obiettivi del =>=% devono essere necessariamente coordinati con #uelli /issati da altri documenti di programmazione dei comuni #uali il piano della performance ed il documento unico di programmazione 9D(=:.
"n particolare, riguardo al D(=, il =') 2016 propone! c0e tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti!*.

L') utorità, come prima indicazione operativa in sede di =') 2016, propone *di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance!*.

9. IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PTPC

%ome già precisato, il 8esponsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo sc0ema di =>=% c0e deve essere approvato ogni anno entro il *1 gennaio.

' egli enti locali, ***“il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).***

L') utorità sostiene c0e sia necessario assicurare *la più larga condivisione delle misure* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico 9) ') % determinazione n. 12 del 28 ottobre 201+:

' egli enti locali nei #uali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale 9il %onsiglio: e uno esecutivo 9la 7iunta:, secondo l') utorità sarebbe *utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale!*.

"n #uesto modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano!* 9) ') % determinazione 12,201+, pag. 10:.

"Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190,2012, prevede che il documento debba essere trasmesso all'istituzione di riferimento. Il comma 9 della legge 190,2012, precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento e l'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Corruzione".

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

10. I CONTENUTI

Secondo il comma 201* il piano anticorruzione contiene:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è elevato il rischio di corruzione e delle aree di rischio;
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190,2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il comma 205*.

Le misure di prevenzione sono definite secondo gli indirizzi del comma 201* il piano anticorruzione recati:

- a) l'indicazione del collegamento tra la formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore, giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il comma 205* reca in merito al comma 201* pag. 27 e seguenti:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Inoltre, sempre ai sensi del comma 201* pag. 27 e seguenti, le amministrazioni possono evidenziare nel comma 205* ulteriori informazioni in merito al:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;

- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari non attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

11. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2014 ha approvato, dopo un periodo di *consultazione pubblica*, le *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)* (determinazione n. 6 del 28 aprile 2014, pubblicata il 6 maggio 2014).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere *concrete misure di tutela del dipendente* da specificare nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 163/2001 l'articolo 17-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ARCA, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, che ha introdotto una protezione generale ed astratta, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. In ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

L'articolo 54-bis impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, con tempestività, attraverso il piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2011 convertito dalla legge 115/2011: l'art. 1 del DL 90/2011 ha individuato il soggetto destinatario delle segnalazioni mentre l'art. 19 co. 4 del DL 90/2011 ha stabilito che il whistleblower riceva notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

L'articolo 54-bis, pertanto, è chiamato a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni dei dipendenti di altre amministrazioni intendendo indirizzarle.

Di conseguenza, l'articolo 54-bis, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2011, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

L'articolo 54-bis della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le amministrazioni che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli indirizzi espressi dall'articolo 54-bis.

La tutela del whistleblower è doverosa da parte di tutte le amministrazioni individuate dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L'articolo 54-bis individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo

< sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001:

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico art. 1 d.lgs 165/2001: compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Dalla nozione di *dipendenti pubblici* pertanto si distinguono i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici per i quali si ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il loro intervento, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.12.2011, art. 2) i collaboratori ed i consulenti delle stesse, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'art. 2) rileva l'opportunità che le amministrazioni, nei propri interventi, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.12.2011, art. B). L'art. 2-bis del d.lgs. 16/2001 impone la tutela del dipendente che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo VIII, capo I, del codice penale le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i casi in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

Il titolo meramente esemplificativo dei casi di spreco, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L'interpretazione dell'art. 2) è in linea con il concetto *a-tecnico* di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2011 sia nel comma 2 del 2011. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *in ragione del rapporto di lavoro*. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché le notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'art. 2) non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

6' sufficiente c0e il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga *altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito!* nel senso sopra indicato.

"I dipendente *whistleblower* \$ tutelato da *misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia!* e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente c0e, per via della propria segnalazione, risc0i di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. +-<bis del d.lgs. 16+,2001 /issa un limite alla predetta tutela nei *casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile!*.

La tutela del *whistleblower* trova applicazione #uando il comportamento del dipendente segnalante non per/ezioni le ipotesi di reato di calunnia o di//amazione.

"I dipendente deve essere *in buona fede!*. %onsequentemente la tutela viene meno #uando la segnalazione riguardi in/ormazioni /alse, rese colposamente o dolosamente.

>uttavia, la norma \$ assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela.

L'art. +-<bis riporta un generico ri/erimento alle responsabilità penali per calunnia o di//amazione o a #uella civile eHtracontrattuale, il c0e presuppone c0e tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L') ')%, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene c0e *solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela!* riservate allo stesso.

12. LA TRASPARENZA

"I 1- marzo 201*, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190,2012 9articolo 1 commi *+ e *6:, il 7overno 0a approvato il decreto legislativo **,201* di *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni!*.

"I *Freedom of Information Act!* del 2016 9d.lgs. numero 9?,2016: 0a modificato in parte la legge *anticorruzione!* e, soprattutto, la #uasi totalità degli articoli e degli istituti del *decreto trasparenza!*.

' ella versione originale il decreto **,201* si poneva #uale oggetto e /ine la *trasparenza della PA!* 9l'azione era dell'amministrazione:, mentre il ; oia 0a spostato il baricentro della normativa a /avore del *cittadino!* e del suo diritto di accesso civico1 \$ la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo /ine principale, libertà c0e viene assicurata, seppur nel rispetto *dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti!*, attraverso1

- **L'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo **2011/2
- **La pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. **2011**, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 *Foia*: prevede *La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*.

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 97/2016 *la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*.

L'art. 1 del d.lgs. 2016, l'Autorità ricorda che la **definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC**.

In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione"**.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti* (art. 1 del d.lgs. 2016 pagina 2-).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni*.

Le misure di razionalizzazione delle introdotte all'articolo 1 del decreto n. 2016

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (art. 1 del d.lgs. 2016) o il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva;
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il d.lgs. 2016, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*, nonché per ordini e colleghi professionali.

"Il 2016 si occupa dei *piccoli comuni*! nella *parte speciale*! 9da pagina *8: dedicata agli *approfondimenti*!. "n tali paragrafi del = ') , l'Autorità, invita le *amministrazioni ad avvalersi delle "gestioni associate": unioni e convenzioni.*

) #uesti due modelli possiamo aggiungere i generici *accordi*! normati dall'articolo 1+ della legge 2-1,1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge 190,2012 dal decreto delegato 97,20161 *I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione!*.

L') ')% 0a precisato c0e, con riferimento alle *funzioni fondamentali*, le attività di anticorruzione *dovrebbero essere considerate all'interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali!* 9elencate al comma 2? dell'articolo 1-, del DL 78,2010:.

Cuindi ribadisce c0e *si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi IDJ per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT!*.

Le indicazioni dell') utorità riguardano sia le *unioni obbligatorie* c0e esercitano /unzioni /ondamentali, sia le *unioni facoltative*.

. econdo il = ') 2016 9pagina -0:, in caso d'unione, si pu@ prevedere un unico =>=% distinguendo tra1 /unzioni trasferite all'unione2 /unzioni rimaste in capo ai comuni.

=er le *funzioni trasferite*, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del =>=%.

13. IL NUOVO ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico \$ stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo + del decreto legislativo **,201*.

. econdo l'articolo +, all'obbligo di pubblicare in *amministrazione trasparenza!* documenti, informazioni e dati corrisponde *il diritto di chiunque*" di ric0iedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La ric0iesta non doveva essere necessariamente motivata e c0iun#ue poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato ric0iesto. %ontestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al ric0iedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a #quanto ric0iesto.

"n caso di ritardo o mancata risposta, il ric0iedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* 9articolo 2, comma 9<bis, legge 2-1,1990:.

L'accesso civico 0a consentito a c0iun#ue, senza motivazione e senza spese, di *accedere!* ai documenti, ai dati ed alle informazioni c0e la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo **,201*.

"Il decreto legislativo 97,2016 0a con/ermato l'istituto. "Il comma 1 del rinnovato articolo + prevede c0e1

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Ciò, il comma 2, dello stesso articolo, potenzia enormemente l’istituto

*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione! obbligatoria ai sensi del decreto **,201*.*

La norma, pertanto, conferisce per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo **,201*, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento *ulteriore!*: rispetto a quelli da pubblicare in *amministrazione trasparente!*.

In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L’accesso civico potenziato incontra l’unico limite *la tutela di interessi giuridicamente rilevanti!* secondo la disciplina del nuovo articolo 4-bis che esamineremo in seguito.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente spettante a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna.**

La istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici

1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
2. all’ufficio relazioni con il pubblico
3. ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione *Amministrazione trasparente!*.

Cualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

È atto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione *per la riproduzione su supporti materiali!*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico **gratuito.**

14. LA TRASPARENZA E LE GARE D’APPALTO

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 40 di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture!*

È pubblicato nella **7 (8)** 19 aprile 2016, n. 91, . .&.: ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di attività relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Entre l'articolo 29, recante i principi in materia di trasparenza, dispone che

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Invariato il comma 2 dell'articolo 1 della legge 190,2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web

- a) la struttura proponente
- b) l'oggetto del bando
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- d) l'aggiudicatario
- e) l'importo di aggiudicazione
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto e consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'INSTAT).

15. IL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su istanza di parte, è un indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è una prioritaria misura anticorruzione prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2008.

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 159 del 2008 a pagina 14 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Bigli sul rispetto dei termini procedurali il titolare del potere sostitutivo.

Come noto, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'articolo 2 comma 2-bis della legge 2-1,1990, comma aggiunto dal DL n. 112,2012 convertito dalla legge n. 138,2012:

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, o con domanda o attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo all'articolo 5, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

In caso di omessa nomina del titolare del potere sostitutivo tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Nei enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare del potere sostitutivo è il segretario comunale.

PARTE II
IL PIANO ANTICORRUZIONE

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.1. Contesto esterno

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne) ') % determinazione n. 12 del 28 ottobre 2014: attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un contesto contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Localizzazione geografica

Il territorio del Comune si colloca geograficamente all'interno della Valle Comonica, in provincia di Brescia e più precisamente nell'ambito di quella che può essere definita Area Valle Comonica.

Per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro l'anno alla residenza della Camera dei deputati il 1- gennaio 2016, disponibile alla pagina [http://www.camera.it/leg17,-9-LidLegislaturaM1?NcategoriaM0*8NtipologiaDocMelenco0categoria](http://www.camera.it/leg17/-9-LidLegislaturaM1?NcategoriaM0*8NtipologiaDocMelenco0categoria) lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell'influenza di rilevanti attori, quali la collocazione geografica e vicinanza al territorio milanese e la presenza di importanti vie di comunicazione: e le particolari connotazioni economico-finanziarie del contesto. In tutti, si registrano un alto tenore di vita, un diffuso benessere, la presenza di numerose aziende, attive nel settore del turismo, immobiliare, dei beni voluttuari e autosaloni e centri commerciali: e dell'intrattenimento e discoteche e night club: .) ci si aggiunge, quale ulteriore stimolo di penetrazione per la criminalità organizzata, la vicinanza con note località turistiche e di conseguenza la più ampia possibilità di riciclare i proventi da attività illecite. Il territorio bresciano, pertanto, può essere ritenuto un bacino ideale per la perpetrazione anche di delitti di carattere tributario o attività di reimpiego e di riciclaggio, spesso commesse con sempre più rilevanti modalità esecutive. Dalla prospettiva criminologica, la provincia è caratterizzata dall'operatività di proiezioni della criminalità mafiosa tradizionale, con particolare riferimento alle consorterie della 'ndrangheta calabrese, il cui scopo principale è quello di radicarsi nella realtà economica locale e legale al fine di reinvestire e riciclare i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, soprattutto in quello edilizio e turistico-albergo e attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici. Le potenzialità economiche e finanziarie di tutta l'area,

in/atti, costituiscono un bacino di primario interesse per iniziative imprenditoriali di elevato profilo in diversi settori, e ci@ ancor pi3 per l'imprenditoria criminale c0e pu@ disporre di risorse /acilmente reperibili /rutto di attività criminose. "noltre, in un contesto c0e 0a risentito le conseguenze della recessione economica, le di//icoltà di imprenditori 9piccoli e medi: connesse all'accesso al credito, sono all'origine di pratiche usuraie /inalizzate a subentrare nelle svariate attività economiche. 8iscontri investigativi emersi sul territorio della provincia di Krescia 0anno confermato la presenza di soggetti riconducibili a gruppi di matrice 4ndrang0etista, proiettati anc0e all'in/iltrazione nell'economia locale e legati soprattutto ad esponenti delle /amiglie 6Kellocco6 di 8osarno 98%:, attivi nel narcotra//ico, nelle estorsioni, nel riciclaggio, nella bancarotta /raudolenta di imprese attive nel settore edile e nel controllo di tutte le attività commerciali e imprenditoriali, dei 6=romalli<Aol\$6 di 7ioia >auro 98%:, insediati nella zona del lago di 7arda bresciano e dei 6Aazza/erro6, c0e operano a Krescia e con rami/icazioni anc0e nel territorio del comune di Lumezzane. %on ri/erimento alle compagini di origine campana, la provincia dP Krescia risulta da anni interessata dalla presenza di organizzazioni criminali camorristic0e, soprattutto della /amiglia 6Laezza6, vicina al clan 6Aoccia6 di) /ragola 9') : , operativa soprattutto nell'in/iltrazione di attività commerciali. =er #quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati 9terna centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata:, nel corso del 201- l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 0a prodotto nel bresciano risultati significativi per #quanto riguarda il se#uestro di beni 9mobili e immobili:2 inoltre, nello stesso anno sono state censite anc0e delle con/isc0e 9beni immobili:. 8relativamente al mercato delle sostanze stupe/acenti, non sono emerse, sul territorio, con/littualità tra gruppi italiani o di altra etnia, bensP attività poste in essere in maniera sinergica. ' el 201- sono stati se#uestrati *09,86 Qg di sostanze stupe/acenti, 160 dosi e 21? piante di cannabis1 in particolare, sono stati sottoposti a se#uestro *, -8 Qg di eroina, 180,01 Qg di cocaina, 100,81 Qg di 0as0is0, 2-,6+ Qg di mariRuana e 160 dosi di altre drog0e. ' ello stesso anno le persone denunciate all4) .7., in relazione a tali delitti, sono state **? di cui 208 stranieri. %on ri/erimento a tali tra//ici, si conferma l'interessamento degli stranieri 9i #uali nel 201- 0anno superato gli italiani. "l dato ri/erito alle tipologie di reato ascritte alle persone segnalate nel 201-, \$ di 298 denunciati per tra//ico di sostanze stupe/acenti e *9 denunciati per associazionismo. "l dato complessivo dei se#uestri di droga evidenzia l'intercettazione soprattutto di cocaina e 0as0is0. La criminalità di matrice straniera risulta attiva in molteplici attività delittuose. "n particolare, gli esiti di alcune attività investigative 0anno dimostrato il non trascurabile interesse e coinvolgimento nell'ambito del narcotra//ico di sodalizi sudamericani, spesso unitamente a soggetti appartenenti ad altre matrici etnic0e, e #uello di compagini albanesi e rumene nei settori dello s/ruttamento della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupe/acenti. "n particolare, gruppi di origine senegalese e nigeriana pongono in essere soprattutto attività orientate allo spaccio di sostanze stupe/acenti, commercio di gri//e contra//atte nonc05 clonazione di carte di credito2 i nigeriani sono anc0e attivi nel /avoreggiamento e s/ruttamento della prostituzione. " sodalizi delin#uenziali di etnia albanese, /lessibili e capaci di strutturare unioni anc0e con criminali di altre etnie, soprattutto con i romeni e con gli italiani, sono attivi essenzialmente nei tra//ici di sostanze stupe/acenti, nello s/ruttamento della prostituzione, nei delitti contro

il patrimonio e nelle estorsioni. Inoltre, con specifico riguardo ai romeni, dall'esito di attività di polizia, è emersa l'operatività di un sodalizio criminale, dedito all'utilizzo di carte di credito clonate presso numerosi esercizi commerciali. Relativamente alla criminalità nordafricana, non si evidenzia l'esistenza di vere e proprie organizzazioni criminali bensì, di gruppi prevalentemente originari del Marocco, inclini soprattutto al narcotraffico, in grado di gestire, autonomamente, l'intera filiera produttiva e commerciale. La comunità cinese si manifesta mantenendo una propria autonomia culturale e criminale; tali dinamiche comportano un condizionamento dell'economia delle zone ove è fortemente radicata con attività economiche, spesso usate anche come scudo per celare altre attività criminose quali ad esempio lo sfruttamento della prostituzione piuttosto che la contraffazione di marchi e/o prodotti. Sul territorio della provincia, sono state scoperte tre organizzazioni criminali dedite al contrabbando di t. Le. di provenienza moldava, ucraina e rumena, introdotti sul territorio nazionale all'interno di autoarticolati adibiti al trasporto di merci e in pullman per il trasporto. Nel settore dei traffici illeciti di rifiuti, le investigazioni in materia ambientale proseguono in un territorio particolarmente esposto a tale tipo di aggressioni criminali. I delitti nel 2010 anno fatto registrare un maggior numero di segnalazioni sono i furti principalmente quelli in abitazione, ma anche quelli con destrezza: i danneggiamenti, le truffe e i furti in appartamento, le lesioni dolose, i reati inerenti agli stupefacenti e le rapine, anche se tutti in diminuzione rispetto al precedente anno. 168 L'attività ha consentito di sequestrare oltre 100 kg di sigarette, 12 veicoli, 2.000 euro in contanti e di trarre in arresto 9 responsabili. I termine sono stati denunciati altri 7 +2 soggetti: 2 moldavi, 8 romeni, 1 di origine russa, 1 bulgaro, 1 tunisino, 1 ucraino, 1 albanese e 1 di etnia slava. Per alcuni degli indagati è stata, altresì, contestata l'aggravante della trans nazionalità del reato di cui alla Legge 1-6,2006.

1.2 Contesto interno

Il personale in servizio, oltre al segretario comunale, è di 7 unità a tempo indeterminato di cui una unità a tempo parziale 52+ ore, settimana: 1 unità a tempo determinato responsabile (tecnico individuato con procedura ex art. 110 dello Statuto (Enti Locali). Vi sono 2 dipendenti di categoria A, 2 dipendenti di categoria B e 2 dipendenti di categoria D. Risulta che i dipendenti in servizio non siano mai stati destinatari di procedimenti disciplinari relativi ad attività svolte in conflitto di interessi, non siano mai stati chiamati a rispondere di danno erariale, né imputati in processi penali per reati contro la pubblica amministrazione.

Si sottolinea che i vincoli continui alla spesa del personale dipendente non permettono un ulteriore necessario ricambio del personale che avrebbe ricadute positive sull'organizzazione.

2. PUBBLICAZIONE DEL PTPC

L'elenco viene pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage *amministrazione trasparente!* nella sezione ventitreesima *altri contenuti!*, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un elenco aggiornato.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente ed ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* non sono presi in particolare considerazione dalla legislazione vigente in quanto processi di natura non strettamente gestionale, tesi soltanto ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

Peraltro, la legge Severino è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

L'articolo 12, con la determinazione n. 12,201+, ha previsto che il piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. "In ogni caso, secondo l'autorità, *in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017!*."

Considerate le modeste dimensioni dell'ente, i macroprocessi vengono identificati con i servizi nei quali si articola l'attività dell'ente. La mappatura dei principali *processi di governo* e dei *processi operativi* dell'ente è riportata nelle tabelle seguenti.

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

AREA DI RISCHIO: PERSONALE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
A.1 Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aodalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico 2. =revisione di re#uisiti di accesso personalizzati! *.) ssenza di adeguata pubblicità della selezione -."rregolare composizione della commissione di concorso +. "nosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione 9es. predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove:

	<p>6. "nosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie</p> <p>?.) Iterazione dei risultati della procedura concorsuale</p>
<p>A.2 Progressioni di carriera o verticali</p>	<p>1. "nosservanza delle regole procedurali imposte dalla legge per l'attuazione delle progressioni verticali</p> <p>2. "rregolarità nei bandi di concorso esterno per /avorire personale interno</p> <p>*.) Iterazione dei risultati della procedura concorsuale</p>
<p>A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>1. Aodalità di con/erimento in violazione della speci/ica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione 9es1 assenza o insu//icienza di pubblicità2 incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione2 assenza o insu//icienza di parametri valutativi predeterminati2 previsione di re#uisiti di accesso personalizzati!2 irregolare composizione della commissione2 assenza o insu//icienza di motivazione sulla necessità del con/erimento dell'incarico esterno:</p> <p>2. Biolazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione 9es1 con/erimento con delibere di giunta in</p>

	<p>luogo della determinazione del dirigente competente2 ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui con/erire l'incarico2 etc:</p> <p>*. .pese per incaric0i e consulenze inutili o irragionevoli 9ad es. in di/etto del presupposto della carenza del personale interno:</p>
<p>A.4 Gestione delle risorse umane</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "I responsabile non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e sui dipendenti dell'u//icio 2. "I responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri bene/ici *. "I responsabile commina impropriamente sanzioni o e//ettua altre /orme di discriminazioni - . "I responsabile attua 9o consente l'attuazione di: ritorsioni nei con/ronti dei dipendenti c0e segnalano episodi di corruzione o comun#ue attività illecite +. "Ilegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito con/erimento o esercizio di mansioni superiori 6. %orresponsione di retribuzione di posizione o di risultato in assenza dei presupposti
<p>A.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "I 8esponsabile del .ervizio o il responsabile del procedimento c0e 0a adottato un provvedimento /avorevole o 0a aggiudicato una gara riceve un'o//erta di lavoro da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione, o//erta c0e si con/igura #uale corrispettivo per il

	provvedimento /avorevole o per l'aggiudicazione.
--	--

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
--	--

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
-----------------	-------------------------

<p>B.1 Programmazione</p>	<p>1. "ntempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>2. %arenza della programmazione, risultante, tra l'altro, dall'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a prorog0e contrattuali</p>
<p>B.2 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>8estrizione del mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti c0e /avoriscono una determinata impresa</p>
<p>B.3 Individuazione della procedura di affidamento</p>	<p>6lusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della concessione laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto</p> <p>) ssenza di adeguati appro/ondimenti atti a c0iarire le motivazioni economic0e e giuridic0e alla base del ricorso a moduli concessori anzic05 ad appalti</p>

B.4 Requisiti di qualificazione	; avoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giusti/icati e calibrati sulle sue capacità
B.5 Criteri di aggiudicazione	(so distorto del criterio dell'offerta economicamente pi3 vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa

<p>B. 6 Valutazione delle offerte</p>	<p>Aancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara cui la commissione o il seggio di gara deve attenersi per determinare i punteggi da assegnare all'offerta</p> <p>• omnia di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti</p> <p>) Iterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>
<p>B. 7 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta</p>	<p>Aancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse</p>

B. 8 Procedure negoziate	<p>(utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei relativi presupposti</p> <p>6lusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo di importo fino a 1 milione di euro.</p>
B.9 Affidamenti diretti	<p>) abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste2</p> <p>) iterazione della concorrenza2</p> <p>Biolazione divieto artificioso /razionamento2</p> <p>Biolazione criterio di rotazione e criterio di congruità2</p>
B. 10 Revoca del bando	<p>) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla rimozione della gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>

B. 11 Varianti in corso di esecuzione dei lavori) mmissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
B. 12 Collaudo	<p>Ancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore</p> <p>) tribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>
B. 14 Pubblicità	Ancata o inadeguata pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento individuati dal codice dei contratti non05 dalla L. 190 del 2012 e dal D.Lgs. ** del 201*
B.15 Subappalto) autorizzazione illegittima al subappalto

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
<p>C. 1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. %orresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie pre/erenziali nella trattazione delle proprie pratiche 2. 8ic0iesta e,o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie /unzioni *. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o /ondi -. %oncessione indebita di bene/ici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai #uali il dipendente \$ direttamente o indirettamente collegato +. (so di /alsa documentazione ai /ini dell'ottenimento di bene/ici

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
D.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense)	<ul style="list-style-type: none"> 1. %orresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie pre/erenziali nella trattazione delle proprie pratic0e 2. 8ic0iesta e,o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie /unzioni *.)utorizzazioni a soggetti non legittimati - . ; avoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai #uali il dipendente \$ direttamente o indirettamente collegato + . 8ilascio provvedimenti in assenza dei presupposti o illegittimo diniego2
D. 2 Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> 1. %orresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo 8ic0iesta e,o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento

(ad esempio in materia edilizia o commerciale)	<p>delle proprie /unzioni</p> <p>2. ; avoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai #uali il dipendente \$ direttamente o indirettamente collegato</p> <p>*. Ber/ic0e /alsi/icate o errate</p>
D. 3 Provvedimenti di tipo concessorio	<p>1. %orresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie pre/erenziali nella trattazione delle proprie pratic0e</p> <p>2. 8ic0iesta e,o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie /unzioni</p> <p>*. %oncessioni a soggetti non legittimati</p> <p>-. ; avoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai #uali il dipendente \$ direttamente o indirettamente collegato</p>

AREA DI RISCHIO: FINANZIARIA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO

<p>E. 1 Gestione delle entrate</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beri/icoe /iscali compiacenti 2. Ancato recupero di crediti *. Ancata riscossione di imposte -. &messa approvazione dei ruoli di imposta +. Ancato introito di contravvenzioni 6.) pplicazione di sgravi /iscali irregolari ?. Bilascio di provvedimenti edilizi con contributi in/eriori al dovuto 8. Ancata ricOiesta di canoni per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali 9. Ancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi 10. Ancata noti/ica dei verbali di contravvenzione 11. "Ilegittima arcOiviazione di contravvenzioni
<p>E. 2 Gestione delle spese</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (tilizzo di /ondi di bilancio per /inalità diverse da #uelle di destinazione 2. Anomissione del sistema in/ormatico e sottrazione di somme con la /raudolenta compilazione di mandati di

	<p>pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o già pagate</p> <p>*. 6//attuazione di spese palesemente inutili</p> <p>- . "ndebita retribuzione in assenza di prestazioni</p> <p>+ . .pese di rappresentanza inutili o irragionevoli</p> <p>6. "mproprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</p>
E. 3 Maneggio di denaro o valori pubblici	<p>1.) ppropriazione di denaro, beni o altri valori</p> <p>2. (tilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</p>
E. 4 Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	<p>1. "Ilegittima cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore</p> <p>2. Vendita di un suolo a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato</p> <p>*. %oncessione gratuita di beni</p> <p>- .) collo di spese di manutenzione in contrasto con la normativa vigente</p> <p>+ .) alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti</p>

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

F.1 Pianificazione del territorio (Urbanistica, Lavori -grandi opere-, Ambiente e tutela del territorio)

(utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse)

Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria

(utilizzo del potere di pianificazione e regolazione delle politiche pubbliche per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse)

AREA DI RISCHIO: MULTE, SANZIONI E AMMENDE

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
<p>G.1 Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti;</p> <p>G.2 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente;</p> <p>G.3 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio;</p> <p>G.4 Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive;</p> <p>G.5 Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità;</p> <p>G.6 Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità;</p> <p>G.7 Riscossione sanzioni per inosservanza</p>	<p>&messa rilevazione delle in/razioni, al /ine di ottenere vantaggi per s5 o per altri</p> <p>%ancellazione o manipolazione di dati</p> <p>&missione di controlli o veri/ic0e</p>

<p>normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc;</p>	
--	--

AREA DI RISCHIO: TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

H.1 Controllo sulla evasione delle entrate tributarie

H.2 Controllo sulla riscossione delle entrate extra - tributarie

1. &messo controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ovvero omesso tempestivo avvio delle procedure di recupero delle entrate evase al /ine di /avorire determinati contribuenti2
2. &messo controllo sulla riscossione delle entrate eHtra <tributarie ovvero omesso tempestivo avvio delle procedure di recupero delle entrate evase al /ine di /avorire determinati contribuenti2

--	--

5. ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

4.1 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce. Probabilità ed impatto: per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. Il controllo si intende qualunque strumento di controllo per ridurre la probabilità del rischio come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità

- 0 = nessuna probabilità
- 1 = improbabile
- 2 = poco probabile
- * = probabile
- = molto probabile
- + = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto

- 0 = nessun impatto
- 1 = marginale
- 2 = minore
- * = soglia
- = serio
- + = superiore.

Balutazione complessiva del rischio 1 9 valore probabilità H valore impatto:1

; orbice da 0 a 2+ 90 M nessun rischio 2 2+ M rischio estremo:.

4.2. La ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a + rischio basso Intervallo da 6 a 1+ rischio medio Intervallo da 1+ a 2+ rischio alto.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
PERSONALE	Reclutamento	-	*	12
	Progressioni di carriera o verticali	*	*	9
	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	2	4
	Gestione delle risorse umane	-	2	8

	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	*	2	6
AFFIDAMENTI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	2	4
	Individuazione della procedura di affidamento	*	*	9
	Requisiti di qualificazione	-	*	12
	Criteri di aggiudicazione	2	*	6
	Valutazione delle offerte	-	*	12
	Verifica della eventuale anomalie dell'offerta	*	*	9
	Procedure negoziate	-	2	8

	Affidamenti diretti	-	*	12
	Revoca del bando	2	2	4
	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	*	*	9
	Collaudo	2	2	4
	Pubblicità	2	2	4
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.	*	*	9
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	*	*	9
	Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	*	*	9
	Provvedimenti di tipo concessorio	*	2	6

FINANZIARIA	Gestione delle entrate	2	*	6
	Gestione delle spese	2	*	6
	Maneggio di denaro o di valori pubblici	2	2	4
	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	*	2	6
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		*	2	6
MULTE, AMMENDE, SANZIONI		*	*	9

TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE		*	2	6
--------------------------------------	--	---	---	---

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nella concreta individuazione delle misure volte a neutralizzare ovvero a ridurre gli eventi rischiosi individuati nelle fasi precedenti.

Per ogni processo mappato sono state analizzate le misure di prevenzione applicabili tra quelle previste come obbligatorie e sono state inoltre individuate eventuali misure ulteriori.

MISURE OBBLIGATORIE

Nei paragrafi seguenti, in particolare, vengono individuate, per ciascuna misura obbligatoria, in particolare tra quelle previste dal presente, le fasi attuative, i tempi di realizzazione per ciascuna fase, l'ufficio responsabile dell'attuazione nonché gli indicatori per il monitoraggio.

Trasparenza

Il presente articolo rinvia alla parte dedicata alla trasparenza.

Codice di comportamento

Nei sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 16 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della L. 190 del 2012, le amministrazioni devono adottare un codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

La misura in oggetto si sostanzia nella stesura e nell'adozione di un codice di comportamento che indica i principi a cui i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo del Comune devono ispirarsi nello svolgimento della propria attività quotidiana. Considerata la ratio della misura, ossia quella di uniformare i comportamenti verso standard di eticità ed integrità, essa, al pari della trasparenza, è trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta applicabile alla totalità dei processi mappati.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
<p>Redazione di uno schema di codice di comportamento e attivazione di una procedura aperta</p> <p>Attività formativa nei riguardi del personale dipendente, al fine di rendere conoscibili i vincoli ed i limiti della normativa applicabile</p>	<p>Già attuata</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p>Approvazione e adozione del codice</p>

	"n corso di attuazione		6spletamento di attività /ormativa
) deguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del codice	"n corso di attuazione	8responsabile della prevenzione della corruzione >utti gli uffici competenti in ordine alle singole procedure,atti da adeguare) tti,procedure adeguate
Aonitoraggio sull'attuazione del codice	6ntro il 1+ dicembre di ogni anno	8responsabile della prevenzione della corruzione	8edazione relazione monitoraggio entro i termini previsti

Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a pi3 elevato rischio di corruzione \$ considerata dal = ') una misura di importanza cruciale /ra gli strumenti di prevenzione della corruzione. >uttavia, anc0e con ri/erimento all'intesa in %on/erenza (ni/icata del 2-,0?,201*, in una struttura di carattere elementare come #uella di un %omune di dimensioni piccole, **tale misura diviene di fatto impossibile**, anc0e nella considerazione di speci/ic0e professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.

>ale misura appare allo stato non attuabile presso l'6nte atteso l'esiguo numero di dipendenti dotati di speci/ica professionalità e l'in/ungibilità delle /igure professionali presenti all'interno dell'6nte.

;erma restando la inattuabilità della rotazione del personale, in coerenza con #uanto previsto dal PNA 2016 (pag. 29), si individuano le seguenti *misure alternative alla rotazione*1 attuazione da parte del responsabile di) rea di modalità operative c0e /avoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio 9es. briefing settimanali:

Obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi

L'articolo 6 bis della legge 2-1 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma -1, della legge 2-1 del 1990, prevede che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La presente misura si applica in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici competenti nell'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
<p>=redisposizione di procedure interne per la segnalazione dei casi di conflitto</p> <p>attività formativa nei riguardi del personale dipendente, al fine di rendere conoscibili i vincoli ed i limiti della normativa applicabile</p>	<p>n corso di attuazione</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Respons.) /ari 7enerali</p>	<p>=redisposizione modulo per la segnalazione dei casi di conflitto e, se possibile, di una procedura telematica di acquisizione</p> <p>Completamento di attività formativa</p>

A onitoraggio sull'e//icace attuazione della misura	6 ntro il 1+ dicembre di ogni anno	8 esponsabile prevenzione corruzione	della della	8 edazione relazione monitoraggio
--	--	---	----------------	--

Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra istituzionali

La presente misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extra istituzionali in capo ad un medesimo soggetto. La misura si rende necessaria al fine di evitare così l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzando l'attività amministrativa verso fini privati o impropri.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
=redisposizione di un atto organizzativo interno e non regolamentare: così come chiarisce inequivocabilmente la disciplina applicabile Attività formativa nei riguardi del personale dipendente, al fine di rendere conoscibili i	"n corso di attuazione	8 esponsabile prevenzione corruzione	=redisposizione regolamento,atto interno

vincoli ed i limiti della normativa applicabile			6spletamento di attività /ormativa
Aonitoraggio sull'e//ettiva attuazione della misura di prevenzione	6ntro il 1+ dicembre di ogni anno	8esponsabile della prevenzione della corruzione	8edazione relazione monitoraggio

Inconferibilità ed incompatibilità

>ale misura \$ prevista come obbligatoria dal D.Lgs n. *9 del 201*, il #uale 0a individuato sia delle ipotesi di incon/eribilità degli incaric0i dirigenziali sia delle ipotesi di incompatibilità dei medesimi incaric0i.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
6//ettuazione di controlli interni 9anc0e su base campionaria: relativamente alla veridicità delle	6ntro il *1 dicembre di ogni anno	8esponsabile della prevenzione della corruzione	' umero controlli e//ettuati

<p>dic0iarazioni rese dagli interessati in merito alla insussistenza di cause di incon/eribilità, con particolare ri/erimento ai casi di condanna per reati contro la =.) .</p> <p>)ttività /ormativa nei riguardi del personale dipendente, al /ine di rendere conoscibili i vincoli ed i limiti della normativa applicabile</p>			
---	--	--	--

			6spletamento di attività /ormativa
A onitoraggio sulla e//icace attuazione della misura di prevenzione	6ntro il 1+ dicembre di ogni anno	8esponsabile della prevenzione della corruzione	8edazione relazione monitoraggio

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o revolving doors)

La legge 190,2012 0a introdotto, con il comma 16 ter dell'articolo +* del D.Lgs. n. 16+,2001, il divieto per i dipendenti pubblici, c0e negli ultimi tre anni di servizio 0anno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della =) , di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati c0e sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi, contratti o accordi, rispetto ai #uali i medesimi dipendenti 0anno avuto il potere di incidere in maniera determinante, in virt3 della posizione ricoperta all'interno dell'amministrazione.

"I risc0io c0e il legislatore 0a inteso scongiurare \$ c0e, durante il periodo di servizio, il dipendente, s/ruttando la sua posizione e i suoi poteri all'interno dell'amministrazione, possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrerà in contatto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la =.) .

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
;ormulazione di una clausola standard, da inserire nei contratti di assunzione del personale, c0e preveda il divieto per il dipendente di prestare	"n corso di attuazione	8esponsabile della prevenzione della corruzione	;ormulazione clausola anti <pantou/lage

<p>attività lavorativa 9a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo: nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti rispetto ai quali il medesimo dipendente ha avuto un ruolo determinante, per i * anni successivi alla cessazione del rapporto con la =)</p>		<p>Articoli 7 generali</p>	
<p>Formulazione di una clausola standard, da inserire nei bandi o comunichi negli atti prodromici agli affidamenti, incluse le procedure negoziate, che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunichi di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione che hanno esercitato, per conto della =), poteri autoritativi o</p>	<p>In corso di attuazione</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>per tutti gli uffici comunali per gli affidamenti di rispettiva competenza</p>	<p>Formulazione clausola anti < pantouflage</p>

negoziali nei propri con/ronti, nei * anni successivi alla cessazione del rapporto del dipendente medesimo con la =) .			
A onitoraggio sull'e//icace attuazione della misura	6 ntro il 1+ dicembre di ogni anno	8 esponsabile della prevenzione della corruzione	8 edazione relazione monitoraggio

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

L'articolo *+ bis del D.Lgs. 16+ del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma -6, della L. 190 del 2012, prevede c0e1

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

"noltre, il D.Lgs. n. *9 del 201* prevede una speci/ica causa di incon/eribilit  di incaric0i dirigenziali ed assimilati nell'ipotesi di condanna, anc0e con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo " del titolo "" del libro secondo del codice penale.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
<p>) deguamento degli atti dell'amministrazione al /ine di rendere operative le disposizioni contenute nell'articolo *+ bis del D.Lgs. 16+ del 2001 e dell'articolo * del D.Lgs. *9 del 201*, prevedendo in particolare1</p> <p>a: 8egole speci/ic0e c0e vietino a c0i sia stato condannato 9anc0e con sentenza non passata in giudicato per i reati di cui al capo " del >itolo "" del Libro "" del c.p.: di /ar parte delle commissioni di cui alle lettere a: e c: dell'artic'lo *+ bis del D.Lgs. 16+ del 200012</p> <p>b: inserimento di condizioni ostative al</p>	<p>=arzialmente attuata</p>	<p>8esponsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>(//icio amministrativo</p> <p>) ltri u//ici comunali per gli al//idamenti di propria competenza</p>	<p>) tti, procedure adeguate</p>

<p>conferimento negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi.</p>			
<p>6) Esecuzione di controlli interni anche su base campionaria: per accertare l'esistenza di precedenti penali d'ufficio o mediante verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati</p> <p>7) Attività formativa nei riguardi del personale dipendente, al fine di rendere conoscibili i vincoli ed i limiti della normativa applicabile</p>	<p>6) entro il 15 dicembre di ogni anno</p>	<p>8) responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>8) responsabili di reato per le procedure di rispettiva competenza</p>	<p>9) numero controlli effettuati</p> <p>10) completamento dell'attività formativa</p>

Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	entro il 15 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio
---	-----------------------------------	---	----------------------------------

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)

"Il D.Lgs. n. 16 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della L. 190 del 2012, include tra le misure obbligatorie anche la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, misura prevista dall'articolo 1-bis del D.Lgs. n. 16 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della L. 190 del 2012.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
) dotazione di una mail dedicata e, compatibilmente con le risorse dell'ente, di un sistema informatico differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni	70% parzialmente attuata	(Ufficio amministrativo) dotazione casella mail dedicata o sistema
=redisposizione e pubblicazione sul sito dell'ente di un modello per ricevere in maniera unitaria e completa le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le	70% attuata	Responsabile della prevenzione della corruzione	=redisposizione modello

circostanze del fatto		Ufficio amministrativo	
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle azioni illecite	7 è attuata	Responsabile della prevenzione della corruzione Ufficio amministrativo	Direttiva ai dipendenti. Numero di iniziative
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	entro il 1+ dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

Formazione del personale

La formazione è tra le misure obbligatorie più rilevanti in quanto consente a tutto il personale dipendente, e quindi non solo ai soggetti investiti di una specifica responsabilità, di imparare a prevenire o ad evitare il manifestarsi di fenomeni di corruzione anche nel quotidiano svolgersi dell'attività amministrativa.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
6rogazione dell'attività di formazione	6ntro il *1 dicembre di ogni anno	8esponsabile della prevenzione della	' r. di iniziative realizzate

		corruzione	
Monitoraggio sull'efficacia della formazione	entro il 1+ dicembre di ogni anno	Responsabile prevenzione corruzione	Redazione relazione monitoraggio

TABELLA RICOGNITIVA DELLE MISURE ULTERIORI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE ULTERIORI A QUELLE GIA' OBBLIGATORIE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
PERSONALE	Reclutamento	<p>Aggiornamento Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>Controllo interno sulle determinazioni di assunzione</p> <p>Obbligo di trasparenza, pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di concorso</p> <p>Selezione dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame</p>	<p>Il Dirigente</p>	2017

	<p>8ilascio da parte dei commissari di dic0iarazioni attestanti1</p> <p>a: di non trovarsi in con/litto di interesse con riguardo ai concorrenti per rapporti di coniugio, parentela o a//inità o pregressi rapporti pro/essionali2</p> <p>b: di non avere riportate condanne, anc0e con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo " del titolo "" del libro secondo del codice penale.</p>		
Progressioni di carriera o verticali	<p>) ggioramento 8egolamento interno sull'&rdinamento degli u//ici e dei servizi e,o . istema delle =er/ormance2</p> <p>>rasparenza e veri/ica dei re#uisiti dei componenti le commissioni con veri/ica assenza procedimenti disciplinari e penali</p>	8=%	201?
Conferimento di incarichi di	=redisposizione,) ggioramento 8egolamento interno sugli incaric0i pro/essionali	8=%	201?

	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	=redisposizione, entro il *1 dicembre di ogni anno, da parte dei responsabili di settore,area di uno speci/ico documento, da trasmettere al 8=%, recate l'elencazione degli a//idamenti c0e verranno a scadenza nell'anno successivo, ai /ini del tempestivo svolgimento delle procedure di a//idamento, in particolare per i beni, servizi e /orniture da a//idare mediante ricorso alla % (%		
	Individuazione della procedura di affidamento	&bbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta del sistema di a//idamento adottato sia della tipologia contrattuale 9ad esempio concessione anzic05 appalto:	>(>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
	Requisiti di qualificazione	<<<<<<<<<		
	Criteri di aggiudicazione	Aotivazione analitica nella determina a contrarre, nelle procedure di importo superiore ad euro -0.000, delle ragioni della scelta del criterio di aggiudicazione	>(>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
	Valutazione delle	&bbligo di trasparenza,pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara	>(>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?

	offerte	<p>. scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo le procedure previste dall'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>8. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti</p> <p>a: l'esatta tipologia di impiego, lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni</p> <p>b: di non svolgere o aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta art. 8-, co. -, del codice</p> <p>c: se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni art. 8-, co. 8, lett. a, del codice</p> <p>d: di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi art. 8-, co. 6, del codice</p> <p>e: di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali</p> <p>f: assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 41 c.p.c., richiamato dall'art. 8- del codice</p> <p>g: di non avere riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo " del titolo "" del libro secondo del codice penale.</p>		
--	----------------	---	--	--


		<p>=reventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara.</p> <p>&bbligo di menzione nei verbali di gara delle speci/ic0e cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'o//erta.</p>		
	Verifica della eventuale anomalie dell'offerta	<<<<<<<<<<<<<<<	
	Procedure negoziate	<p>Direttiva interna sui presupposti per ricorrere alle procedure negoziate</p> <p>=redeterminazione nella determinazione a contrattare dei criteri c0e saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p>	>(>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86 U 8=%	201?
	Affidamenti diretti	%ome sopra	8=%	201?
	Revoca del bando	Direttiva interna sull'obbligo da parte del 8 (= di motivare adeguatamente la proposta di revoca del Kando	8=%	201?

	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	= pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	> (>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
	Collaudo	1. =redisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori 2. =redisposizione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	> (>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
	Pubblicità	1. =pubblicazione del report periodico sulle procedure espletate sul sito della stazione appaltante 2. =pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale	> (>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.	%ontrolli a campione Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati in misura attuata nel 2016:	8=%	201?

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	aggiornamento regolamentazione interna %ontrolli interni	8=%	201?
	Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	%ontrolli a campione	>(>>" " 86. =&' .) K"L" D" . 6>>&86	201?
	Provvedimenti di tipo concessorio	%ontrolli interni	8=%	201?
FINANZIARIA	Gestione delle entrate	Beri/ica adeguatezza disciplina regolamentare %ontrolli X di campionamento in /unzione del livello di risc0io rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	8esp.) rea 6con.; inanziaria	201?
	Gestione delle spese	Beri/ica adeguatezza disciplina regolamentare	8esp.) rea 6con.; inanziaria	201?

		%ontrolli X di campionamento in /unzione del livello di risc0io rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		
	Maneggio di denaro o di valori pubblici	Beri/ica adeguatezza disciplina regolamentare %ontrolli X di campionamento in /unzione del livello di risc0io rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	8esp.) rea 6con.; inanziaria	201?
	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Beri/ica adeguatezza disciplina regolamentare %ontrolli X di campionamento in /unzione del livello di risc0io rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	8esp.) rea 6con.; inanziaria

<p>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</p>		<p>per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi</p> <p>garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche):</p> <p>motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato</p> <p>monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni</p>	<p>Responsabile) rea >ecnica</p>	<p>2017,2019</p>
---------------------------------------	--	--	--	------------------

<p style="text-align: center;">TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</p> 	<p>Controllo sulla evasione delle entrate tributarie</p> <p>Controllo sulla riscossione delle entrate extra - tributarie</p>	<p>Berifiche straordinaria sulle singole posizioni, anche per le annualità pregresse</p>	<p>8esp.) rea 6con.; inanziaria</p>	<p>2017,2019</p>
---	--	--	--	------------------

PARTE III
TRASPARENZA

1. LA TRASPARENZA

Garantire la trasparenza sostanziale della =) e l'accesso civico sono considerate le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. "Il 1- marzo 2011* il legislatore ha varato il decreto legislativo 33,2011* di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni!, modificato per la #uasi totalità dal decreto legislativo 97,2016, il cosiddetto Freedom of Information Act 97; &") :. ' ella versione originale il decreto 33,2011* si poneva #uale oggetto e fine la trasparenza della PA!. "Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino! e del suo diritto di accesso.

6' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà cioè viene assicurata, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti!, attraverso1

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33,2011* con l'introduzione dell'accesso generalizzato2
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è di certo considerata la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190,2012. . secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33,2011*, rinnovato dal decreto legislativo 97,20161 La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

"In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97,2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del =>=% in una apposita sezione! cioè \$, per l'appunto la presente sezione "B. L') ') % raccomanda alle amministrazioni di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti! 9=') 2016 pagina 2-:.

2. OBIETTIVI STRATEGICI

Condividendo la ratio della normativa nazionale per cui al centro delle misure di contrasto ai fenomeni correttivi vi sia il progressivo e complessivo processo di disclosure dell'attività amministrativa si intendono realizzare i seguenti obiettivi strategici:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione attraverso il monitoraggio della tempestività dei riscontri alle richieste di accesso ordinario, civico e generalizzato nei limiti imposti dalla legge
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati secondo le indicazioni e la modulistica già contenute sul sito istituzionale dell'ente e, a seguire, mediante l'approvazione di un'apposita regolamentazione in materia.

gli obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a: elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari
- b: lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, gli stessi saranno aggiornati secondo le scadenze riportate nelle tabelle che seguono

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione
Documento (unico di programmazione) art. 170 (6L):	2017-2019	si	6H lege
programmazione triennale del /abbisogno di personale art. *9 decreto legislativo --9,1997:	2017-2019	si	entro la prima metà dell'anno

= piano della performance triennale art. 10 decreto legislativo 110,2009:	2017- 2019	.	entro la prima metà dell'anno
= piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità art. 18 decreto legislativo 198,2006:	2017- 2019	.	entro la prima metà dell'anno
= programmazione triennale dei LLPP art. 21 del decreto legislativo 110,2016:	2017- 2019	.	entro il 31.12
= programmazione biennale di forniture e servizi art. 21 del decreto legislativo 110,2016:	2017- 2019	oltre 1 milione di euro	entro il 31.12
= piano urbanistico generale art. 87 o altro:		.	già presente
= regolamento semplificato, piano e performance	2017- 2019	' &	Da aggiornare in data immediatamente successiva all'approvazione del

			bilancio
--	--	--	----------

Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Periodo	Atto di approvazione
Bilancio annuale art. 162 e ss. > (6L:	2016	."	201?	6H lege
piano esecutivo di gestione art. 169 > (6L:	2016	."	201?	6ntro 20 gg. dall'approvazione del bilancio
piano degli obiettivi art. 108 > (6L:	2016	' &	201?	
rogramma degli incarichi di	2016	."	201?	

collaborazione 9art. * co. ++ legge 2-- ,200?:				
Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale 9artt. 6 e ** decreto legislativo 16+,2001:	2016	."	201?	6H lege
=iano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili 9art. +8 DL 112,2008:	2016	."	201?) Ilegato al D (=
6lenco annuale dei LL== 9art. 21	2016	."	201?) Ilegato al D (=

decreto legislativo +0,2016:				
------------------------------------	--	--	--	--

>ra gli *obiettivi gestionali*, fissati nel 2007, sono della *performance*, di rilevante peso sono gli obblighi connessi agli adempimenti volti ad assicurare la trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa e che sono oggetto di valutazione in capo ai responsabili di area. >ali obblighi saranno oggetto di ulteriore valorizzazione nell'aggiornamento per il 2017 degli atti di programmazione come sopra indicati.

4. COMUNICAZIONE

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Pubblica Amministrazione; unione pubblica negli anni 2002 e 2003 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

"Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre organizzazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge 69,2009 riconosce l'effetto di *pubblicità legale* soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 della suddetta legge dispone che *a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*.

L'amministrazione deve adempiuto al dettato normativo sull'albo pretorio esclusivamente informatico. "Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190,2012:), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle leggi, rimane invariato anche l'obbligo di

alla pubblicazione, a provvedere alla pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

>anto detto, per ora basti ricordare c0e l'aggiornamento delle pagine Eeb di *Amministrazione trasparente!* pu@ avvenire *tempestivamente!*, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere *tempestivo!*. "Il legislatore non 0a per@ speci/icato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività pu@ dar luogo a comportamenti anc0e molto di//ormi.

=ertanto, al /ine di *rendere oggettivo!* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, sarà onere del 8esponsabile per la trasparenza valutare la tempestività delle pubblicazioni in base ad elementi /attuali #uali gli interessi coinvolti, la rilevanza degli atti e la strumentalità delle pubblicazioni alla tutela di eventuali posizioni giuridic0e soggettive. Detta tempestività sarà comun#ue oggetto di valutazione anc0e ai /ini della per/ormance.

6. ORGANIZZAZIONE

"Il 8=% svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblig0i di pubblicazione, assicurando la completezza, la c0iarezza e l'aggiornamento delle in/ormazioni pubblicate, nonc05 segnalando all'organo di indirizzo politico, all'utorità nazionale anticorruzione e, nei casi pi3 gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblig0i di pubblicazione.

' ell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono de/initi obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblig0i di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblig0i di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo **,201* e dal presente piano, \$ oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 1-?<bis, commi 2 e *, del >(6L e dal *regolamento sui controlli interni dell'ente*.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e in/ormazioni elencati dal legislatore e precisati dall') ') %.

7. ACCESSO CIVICO

"Il decreto legislativo **,201*, comma 1, del rinnovato articolo + prevede

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Aentre il comma 2, dello stesso articolo +1

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione! obbligatoria ai sensi del decreto **,201*.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo **,201*, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento *ulteriore!*: rispetto a quelli da pubblicare in *amministrazione trasparente!*.

L'accesso civico *potenziato!* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra *l'unico limite* *la tutela di interessi giuridicamente rilevanti!* secondo la disciplina del nuovo articolo 4-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione *quanto* alla legittimazione soggettiva del richiedente che spetta a chiunque. Come già sancito al precedente *articolo 2*, **consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.**

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione dedicata.

Le norme del decreto legislativo **,201* in *amministrazione trasparente!* sono pubblicate

in nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale nonché le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

8. DATI ULTERIORI

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente date le ridotte dimensioni dello stesso e l'opportunità di valutare l'opportunità di pubblicare ulteriori informazioni. Pertanto, i responsabili indicati nella colonna **7**, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.